



Ordinanza per l'utilizzazione del centro scolastico

IL MUNICIPIO DI LOSONE

richiamati:

l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC), l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC e ogni altra norma applicabile alla fattispecie,

l'art. 41 del Regolamento sull'utilizzazione dell'area pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico transito del 20 luglio 2001 e relativa ordinanza,

premesso che gli spazi del centro scolastico sono prioritariamente destinati allo svolgimento delle attività scolastiche per gli allievi dell'Istituto scolastico comunale di Losone,

d e c r e t a:

Art 1 Campo di applicazione

¹ Le presente ordinanza disciplina l'uso degli spazi, delle infrastrutture, delle installazioni e delle attrezzature del centro scolastico comunale per lo svolgimento di attività extrascolastiche.

² Gli spazi di cui al cpv. 1 sono suddivisi come segue:

- a) palestre e spogliatoi
- b) aule scolastiche: aula 2, aula film (3), aula musica (4), aula d'informatica (5) e aula 7
- c) atrio interno delle scuole
- d) area esterna e porticato.

Art. 2 Autorizzazioni e condizioni

¹ Di regola nessuna autorizzazione è rilasciata a singole persone o a singoli membri di società.

² L'istanza scritta va inoltrata al Municipio 30 giorni prima del previsto utilizzo. Nell'istanza deve essere indicato il rappresentante responsabile nei confronti del Comune.

³ L'utilizzazione degli spazi è soggetta a tassa.

Art. 3 Uso e sorveglianza

¹ Il Municipio stabilisce le modalità d'uso e allestisce il piano di occupazione degli spazi del centro scolastico.

² Il Municipio esercita la vigilanza sull'uso degli spazi e sulle attività svolte per il tramite della Direzione dell'Istituto scolastico.

Art. 4 Disposizioni generali

¹ I detentori dell'autorizzazione devono:

- a) collaborare per una razionale e disciplinata utilizzazione degli spazi, infrastrutture, installazioni o attrezzature,
- b) attenersi scrupolosamente agli orari di utilizzazione stabiliti,
- c) avere la massima cura degli spazi, infrastrutture, installazioni e attrezzature messi a loro disposizione,
- d) riconsegnare gli spazi, infrastrutture, installazioni e attrezzature concessi in perfetto ordine.

² All'interno degli edifici scolastici vige il divieto assoluto di fumare.

Art. 5 Disposizioni particolari concernenti l'uso delle palestre e degli spogliatoi

¹ Le autorizzazioni per manifestazioni extrascolastiche sono di norma accordate dalle ore 16:10 del venerdì alle ore 08:00 del lunedì successivo nonché in altri giorni festivi infrasettimanali.

² La posa e la rimozione dei tappeti di protezione e di un eventuale palco sono coordinati dal custode dell'Istituto scolastico e dovranno essere svolti da un numero sufficiente di persone messo a disposizione dai detentori dell'autorizzazione.

Art. 6 Disposizioni particolari concernenti l'uso delle aule scolastiche

¹ Le aule di musica, informatica e film vengono concesse con le attrezzature in dotazione all'Istituto scolastico (pianoforti, ordinatori, proiettori, ecc.).

² L'utilizzo delle attrezzature è soggetto a autorizzazione puntuale.

Art. 7 Obblighi e responsabilità

¹ I detentori dell'autorizzazione per l'utilizzazione degli spazi, infrastrutture, installazioni e attrezzature sono responsabili per tutti i danni alle persone ed alle cose provocati dai propri membri, dai partecipanti o dagli spettatori delle manifestazioni organizzate. Essi sono tenuti a stipulare un'adeguata assicurazione di responsabilità civile a copertura di ogni rischio.

² Eventuali malfunzionamenti o danni alle infrastrutture, installazioni o attrezzature devono essere immediatamente notificati al custode o alla Direzione dell'Istituto scolastico.

³ È vietato procedere direttamente a riparazioni o modifiche degli impianti. Eventuali riparazioni o sostituzioni di materiale danneggiato sono effettuate dal Comune e la relativa spesa è addebitata ai responsabili.

⁴ Il Municipio si riserva di procedere nei confronti dei detentori dell'autorizzazione per danni causati da incuria o utilizzo improprio degli spazi, infrastrutture, installazioni e attrezzature.

⁵ I detentori delle autorizzazioni devono provvedere a proprie spese a istituire i necessari servizi di sicurezza, d'ordine, di pronto soccorso, ecc..

⁶ Il Municipio declina ogni responsabilità per eventuali furti o incidenti a danno di terzi.

Art. 8 Sanzioni

- ¹ La violazione delle presenti disposizioni comporta l'annullamento o la revoca parziale dell'autorizzazione.
- ² Le infrazioni alle norme stabilite dalla presente Ordinanza sono punite con una multa applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e la querela penale.
- ³ L'ammontare della multa è stabilito fino ad un massimo di CHF 10'000.— conformemente all'art. 145 LOC.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore con la sua pubblicazione e abroga ogni precedente disposizione in materia.

IL MUNICIPIO

* * *

Approvata con ris. mun. no. 1656 del 15 febbraio 2005.

Pubblicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC dal 19 febbraio 2005 al 5 marzo 2005.

Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.